



**RIASSUNTI PRATICI
DI DIRITTO
INTERNAZIONALE
PRIVATO**

sito web: www.corsopratico.webnode.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com



INDICE

1. La definizione di diritto internazionale privato
2. Il sistema italiano di diritto internazionale privato
3. Le fonti e le funzioni di diritto internazionale privato
4. La struttura della norma di diritto internazionale privato
5. I criteri di collegamento
6. Il meccanismo del rinvio o richiamo alla norma straniera
7. I limiti all'applicazione della norma straniera richiamata
8. Lo stato e la capacità delle persone
9. La forma e la pubblicità degli atti
10. I rapporti di famiglia
11. La filiazione e l'adozione
12. Le successioni e le donazioni
13. I diritti realizza
14. Le obbligazioni contrattuali
15. L'*e-commerce* e il *trust*
16. Le obbligazioni non contrattuali
17. Le società e le procedure di insolvenza
18. Il diritto internazionale processuale
19. La giurisdizione internazionale del giudice italiano
20. La litispendenza internazionale e l'immunità dalla giurisdizione italiana
21. La disciplina processuale
22. Il riconoscimento degli atti e delle sentenze straniere
23. Il titolo esecutivo europeo



LA STRUTTURA DELLA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

La norma di diritto internazionale privato si **struttura** in due parti:

- ✓ la **descrizione** in maniera astratta, cioè per **categorie**, dei fatti che intende disciplinare (ad esempio, nell'art. 36 della L. 218/1995 vi è l'indicazione dei rapporti tra genitori e figli).
- ✓ Il **criterio di collegamento**, cioè le circostanze di persona, di luogo ecc, che conferiscono carattere di estraneità, rispetto all'ordinamento interno, ad un determinato rapporto (ad esempio, la cittadinanza straniera delle parti, la collocazione all'esterno di un bene, ecc.).

Con riferimento al primo elemento si pone il problema delle c.d. **qualificazioni**: cioè ci si domanda se il significato delle **categorie tecnico-giuridiche** descritte dalle norme di diritto internazionale privato (ad esempio, obbligazioni, successioni, diritti reali) debba essere individuato alla luce dell'ordinamento interno, al quale appartengono le norme di diritto int.le privato, o alla stregua degli ordinamenti stranieri cui si fa rinvio.

Il problema delle qualificazioni viene risolto in dottrina in modo diverso:

- secondo un **primo orientamento ritenuto maggioritario**, il significato delle espressioni tecnico-giuridiche utilizzate nella struttura delle norme di diritto int.le privato andrebbe chiarito alla luce delle norme e degli istituti della **lex fori**, cioè dell'**ordinamento cui appartengono le stesse norme di diritto int.le privato**;
- altro orientamento, sostiene che il significato andrebbe chiarito alla luce delle norme della c.d. **lex causae**, cioè delle **norme dell'ordinamento straniero** che la stessa norma di diritto internazionale privato indica come competente a disciplinare la fattispecie. Questa teoria è stata però criticata sulla base del fatto che l'individuazione dell'ordinamento straniero competente non precede l'interpretazione ed applicazione della norma di diritto internazionale privato, ma ne costituisce il **risultato**. Pertanto, ne deriva che tali norme debbano essere interpretate inizialmente secondo i criteri propri della **lex fori**. Ad esempio, se tra cittadini tedeschi viene concluso un atto di liberalità, quest'ultimo andrà classificato come donazione (poiché questa è la categoria giuridica in cui tale attività viene ricompresa nel diritto italiano) e soltanto dopo, applicandosi l'art. 56 della L. 218/1995, si giungerà alla designazione del diritto tedesco come competente a disciplinare l'atto stesso;
- secondo la **teoria comparatistica**, il senso dei termini utilizzati andrebbe ricostruito attraverso un'**analisi comparativa**, al punto tale da giungere ad una sorta di minimo comun denominatore, del significato che tali categorie rivestono in tutti gli ordinamenti dei paesi civili.

A sostegno della prima teoria, che appare preferibile, vi sono diversi **argomenti**:

- ✓ innanzitutto, poiché le norme di diritto internazionale privato sono e restano norme interne dello Stato, vien da sé che tali disposizioni debbano essere interpretate in base ai criteri ermeneutici propri dell'ordinamento cui appartengono;
- ✓ inoltre, anche il legislatore, al momento di emanarle, ha voluto fare riferimento

*** FINE ANTEPRIMA ***